

STATUTO

INSUPERABILI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTOPASCIO LU VIA MARCONI 104

Numero REA: LU - 271385

Codice fiscale: 02748660467

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2025 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Roberto Centoni

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Allegato "A"
Repertorio n. 4.633
Raccolta n. 3.818

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata **"INSUPERABILI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Altopascio.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. Di tale modifica dovrà essere data pubblicità, così come previsto dalla normativa di settore.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4 - Scopo mutualistico e attività mutualistica

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svan-

	taggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della	
	legge 381/91 e successive modificazioni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, so-	
	lidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario,	
	legame con il territorio e lavoro di rete e condiviso-	
	ne con le istituzioni pubbliche di ogni natura e li-	
	vello, secondo gli indirizzi del principio della sus-	
	sidarietà orizzontale.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e	
	culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala loca-	
	le, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi so-	
	ciali mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, e in special modo volontari ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'au-	
	togestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fi-	
	ni speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizio-	

	ni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, i soci possono instaurare con la coopera-	
	tiva un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi com-	
	presi i rapporti di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale. Le modalità di svolgimento delle prestazio-	
	ni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposi-	
	to regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci. In funzione della quantità e della qualità dei	
	rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristor-	
	ni.	
	La Cooperativa sociale nel rispetto della struttura o-	
	perativa a "mutualità prevalente", del principio gene-	
	rale dell'assenza del lucro soggettivo che informa o-	
	gni tipo di attività realizzata ed in generale della	
	normativa di settore, al fine di garantire continuità	
	e stabilità al proprio scopo sociale, potrà anche ri-	
	volgere la propria attività di impresa, così come det-	
	tagliata nel successivo art. 4, verso l'esterno, tra-	

	mite l'acquisto da parte di non soci dei beni e/o ser-	
	vizi forniti.	
	Art. 5 - Scopo ed Oggetto sociale	
	5.1. - Scopo sociale	
	La Cooperativa si costituisce con lo scopo di perse-	
	guire finalità sociali di carattere solidale, operare	
	per il bene comune e la partecipazione attiva del fat-	
	tore umano, attivando anche forme di collaborazione e	
	supporto con altri Enti del Terzo settore.	
	La Cooperativa persegue esclusivamente finalità di so-	
	lidarietà sociale e l'azione è ispirata dai principi	
	di solidarietà, bene comune, mutualità, cooperazione	
	con particolare attenzione alla valorizzazione dell'e-	
	conomia civica e sociale, dei beni culturali, natura-	
	listici e storici. Le scelte di impiego, la configura-	
	zione dell'organizzazione delle attività e la destina-	
	zione dei risultati eventualmente conseguiti saranno	
	ispirati da tali principi.	
	La Cooperativa ha inoltre come obiettivo la creazione	
	di valore sociale, a tal fine sosterrà le migliori i-	
	niziative per i servizi alla persona, la diffusione	
	della cultura e dell'istruzione, la fruizione e la	
	protezione dell'ambiente, dell'arte e della natura,	
	l'accesso al lavoro con particolare riguardo alle ca-	
	tegorie svantaggiate.	

	La Cooperativa opererà affinché le proprie risorse u-	
	mane e finanziarie si sommino alle capacità espresse	
	dai soggetti - pubblici e privati - operanti per l'in-	
	teresse generale.	
	Per accompagnare la crescita dell'economia sociale i-	
	taliana, coglierne le istanze e interpretarne effica-	
	cemente i punti di vista, la Cooperativa si potrà av-	
	valere del contributo di rappresentanti del mondo non	
	profit e del sistema imprenditoriale al fine di orien-	
	tare l'attività di solidarietà e sviluppo.	
	La Cooperativa ha altresì l'obiettivo di collegare la	
	domanda e l'offerta di lavoro con termini e modalità,	
	tali da conferire all'incontro maggior opportunità di	
	funzionamento e di espressione, attraverso adeguati	
	processi di orientamento formativo.	
	5.2 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa, in riferimento all'oggetto sociale	
	perseguito, si qualifica come Cooperativa sociale di	
	"tipo b)" avente quale scopo lo svolgimento di atti-	
	vità diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, così come disposto dall'articolo	
	1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,	
	n. 381.	
	In riferimento all'articolo 2, del decreto legislativo	

	3 luglio 2017, n. 112, la Cooperativa, qualificata co-	
	me Impresa sociale "di diritto" in base all'articolo	
	1, comma 4, del medesimo decreto legislativo, svolgerà	
	le proprie specifiche attività di impresa, come di se-	
	guito indicate, all'interno del novero delle seguenti	
	"attività d'impresa di interesse generale":	
	lett. d) "educazione, istruzione e formazione profes-	
	sionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e	
	successive modificazioni, nonché le attività culturali	
	di interesse sociale con finalità educativa";	
	lett. e) "interventi e servizi finalizzati alla salva-	
	guardia e al miglioramento delle condizioni dell'am-	
	biente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con esclusione dell'attività, eser-	
	citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei ri-	
	fiuti urbani, speciali e pericolosi";	
	lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del	
	patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del de-	
	creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	
	modificazioni";	
	lett. i) "organizzazione e gestione di attività cultu-	
	rali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volonta-	
	riato, e delle attività di interesse generale di cui	

	al presente articolo”;	
	lett. m) “servizi strumentali alle imprese sociali o	
	ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti	
	in misura non inferiore al settanta per cento da im-	
	prese sociali o da altri enti del Terzo settore”;	
	lett. o) “attività commerciali, produttive, di educa-	
	zione e informazione, di promozione, di rappresen-	
	za, di concessione in licenza di marchi di certifica-	
	zione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del	
	commercio equo e solidale, da intendersi come un rap-	
	porto commerciale con un produttore operante in un'a-	
	rea economica svantaggiata situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di	
	lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del	
	produttore al mercato, e che preveda il pagamento di	
	un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del pro-	
	duttore e l'obbligo del produttore di garantire condi-	
	zioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignito-	
	sa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di im-	
	pegnarsi per il contrasto del lavoro infantile”;	
	lett. p) “servizi finalizzati all'inserimento o al	
	reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e	
	delle persone di cui al comma 4” del decreto legisla-	

	tivo in lettera;	
	lett. t) "agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo	
	2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive mo-	
	dificazioni".	
	Più specificamente, considerato lo scopo mutualistico	
	della Società, così come sopra definito, le attività	
	di interesse generale sopra richiamate, nonché i re-	
	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre deter-	
	minati, la Cooperativa avrà come oggetto:	
	- la promozione di servizi finalizzati all'inserimento	
	o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavora-	
	tori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4,	
	del decreto legislativo 112/2017 recante revisione	
	della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106; nonché occupazione, per il perse-	
	guimento di finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale, persone svantaggiate o con disabilità ai	
	sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legisla-	
	tivo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;	
	- la produzione e progettazione, da parte dei soggetti	
	con disabilità interessati dai programmi di apprendi-	
	mento, di prodotti alimentari;	
	- l'organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	

	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui all'articolo 5	
	del d. lgs.117/2017;	
	- la fornitura di servizi per la somministrazione di	
	pasti in occasione di eventi, fiere, banchetti, trat-	
	tenimenti, pranzi, ecc.;	
	- l'acquisto e vendita di generi alimentari al minuto	
	e all'ingrosso;	
	- la vendita e/o acquisto anche mediante protocolli	
	internet e compravendita per corrispondenza;	
	- l'affidamento e/o assunzione in franchising di ser-	
	vizi di ristorazione e commerciali in genere;	
	- l'esecuzione di attività di consegne e ritiri a do-	
	micilio;	
	- lo svolgimento di attività di informazione, di pro-	
	mozione e di organizzazione di seminari e corsi di	
	formazione professionale, sociale e culturale, anche	
	in collegamento o con il contributo di enti pubblici e	
	privati per incentivare la diffusione fra i soci e i	
	terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto	
	sociale della cooperativa;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di	
	corsi di formazione professionale, sociale e cultura-	
	le, anche in collegamento con enti pubblici e privati,	

	per incentivare la competenza tecnica dei propri soci,	
	operatori e terzi;	
	- l'organizzazione di attività di sostegno nonché Cor-	
	si di formazione, specializzazione, diretta a svilup-	
	pare le competenze delle persone che incontrano parti-	
	colari difficoltà nell'inserimento nel mercato del la-	
	voro;	
	- la promozione e gestione di conferenze, seminari,	
	corsi presso scuole, enti pubblici e privati;	
	- la realizzazione di attività di ricerca, di sensibi-	
	lizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti	
	concernenti le aree di intervento della cooperativa,	
	anche mediante pubblicazioni di ogni tipologia, e	
	strumenti multimediali;	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigen-	
	ti norme di legge, la Cooperativa potrà:	
	- acquistare immobili e/o acquisire la gestione di im-	
	mobili atti ad ospitare tutte le attività e le inizia-	
	tive previste dall'oggetto sociale ed al fine di favo-	
	rare l'integrazione con altri soggetti imprenditoriali	
	e non profit;	
	- costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e ge-	
	stire edifici e complessi edilizi, programmi e proget-	
	ti di housing sociale;	
	- prestare servizi di logistica (a titolo esemplifica-	

	tivo e non limitativo: movimentazione, stoccaggio, cu-	
	stodia, spedizione);	
	- promuovere e sostenere iniziative di turismo sociale	
	ed agricoltura sociale ai sensi delle normative vigen-	
	ti in materia	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigen-	
	ti norme di legge, la Cooperativa potrà anche svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine alle atti-	
	vità sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura immo-	
	biliare, mobiliare, commerciale, industriale e finan-	
	ziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte - ove previsto - nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appo-	
	siti albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività so-	
	ciale.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere even-	

	tuali operazioni di cui all'articolo 2529 del codice	
	civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà	
	istituire una sezione di attività, disciplinata da ap-	
	posito regolamento approvato dall'Assemblea, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini del raggiungimento del-	
	l'oggetto sociale.	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole conte-	
	nute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	in tema di società cooperative, in particolare la leg-	
	ge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non	
	previsto, le disposizioni sulle società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti	
	dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli ammi-	
	nistratori di convocare, senza indugio, l'assemblea	
	per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci	
	che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto	
	di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centot-	
	tanta giorni dalla data in cui si è determinato il su-	
	peramento dei limiti predetti, la cooperativa è sciol-	

	ta.	
	Art. 6 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole conte-	
	nute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	in tema di società cooperative, in particolare la leg-	
	ge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non	
	previsto, le disposizioni sulle società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti	
	dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli ammi-	
	nistratori di convocare, senza indugio, l'assemblea	
	per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci	
	che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto	
	di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centot-	
	tanta giorni dalla data in cui si è determinato il su-	
	peramento dei limiti predetti, la cooperativa è sciol-	
	ta.	
	Soci Cooperatori	
	Art. 7 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di so-	
	ci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve es-	

	sere integrato nel termine massimo di un anno, tra-	
	scorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizio-	
	ne della struttura di direzione e conduzione dell'im-	
	presa;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di svi-	
	luppo e alle decisioni concernenti le scelte strategi-	
	che nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale	
	e partecipano al rischio di impresa. Possono essere	
	soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con	
	quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli	
	scopi partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali	
	è limitata all'ammontare delle quote del capitale so-	
	ciale sottoscritte.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) le persone fisiche svantaggiate, quali definite	
	dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive mo-	
	dificazioni che devono costituire almeno il trenta per	

	cento dei lavoratori della cooperativa; la condizione	
	di persona svantaggiata deve risultare da documenta-	
	zione proveniente dalla pubblica amministrazione, fat-	
	to salvo il diritto alla riservatezza;	
	2) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, an-	
	che appartenenti alle categorie di persone svantaggia-	
	te di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991;	
	3) soci fruitori, in prima istanza le stesse persone	
	con disabilità, i loro familiari e/o tutori, i rappre-	
	sentanti delle loro associazioni e di altre che a va-	
	rio titolo godono, direttamente o indirettamente, dei	
	servizi prestati dalla cooperativa;	
	4) soci volontari, persone fisiche che prestano la	
	loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non	
	si applicano i contratti collettivi e le norme di leg-	
	ge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a ec-	
	cezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche, pub-	
	bliche e private, che prevedano il finanziamento e la	
	partecipazione ad organizzazioni del Terzo Settore.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro	

	dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa,	
	persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica	
	o amministrativa.	
	Art. 8 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del co-	
	dice civile, i cui diritti ed obblighi sono discipli-	
	nati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impre-	
	sa o al fine di completare la loro formazione, sogget-	
	ti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene stabilita dall'Organo Amministrativo,	
	nei limiti di legge, al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative al-	
	l'approvazione del bilancio e non può rappresentare	

	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non posso-	
	no essere eletti nell'Organo amministrativo della Coo-	
	perativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'artico-	
	lo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle indivi-	
	duate dal presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali	
	ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Coo-	
	perativa;	
	c) il mancato rispetto degli impegni di participa-	
	zione all'attività economica della stessa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appar-	
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	

	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale non abbia esercita-	
	to il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7	
	del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito	
	con delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda	
	di ammissione secondo criteri non discriminatori e	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività	
	della cooperativa, nonché in relazione agli interessi	
	e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori devono pertanto	
	tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperati-	

	va di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddi-	
	sfare l'interesse dell'aspirante socio,	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio	
	con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comuni-	
	cato agli interessati entro sessanta giorni dalla pre-	
	sentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non	
	appositamente convocata, delibera su tale argomento in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Obblighi dei soci	
	Oltre agli obblighi di legge, il socio è obbligato a	
	versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilan-	
	cio di esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in prece-	

	denza dall'assemblea in sede di approvazione del bi-	
	lancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita	
	dall'organo amministrativo in relazione alle relative	
	spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di	
	instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente	
	statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adotta-	
	te dagli organi della cooperativa.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti, sono ulteriormente obbli-	
	gati:	
	- a non aderire ad altre società che perseguano iden-	
	tici scopi sociali ed esplicino attività concorrente,	
	nonché a non prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese aventi oggetto uguale od analogo a quel-	
	lo della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la Coope-	
	rativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rappor-	

	to di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze	
	della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previ-	
	sto per i soci ordinari, sono ulteriormente obbligati	
	a prestare la propria attività di volontariato.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il	
	socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo	
	domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tem-	
	pestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione	
	liquidazione, assoggettamento a procedure concorsuali	
	o per causa di morte.	
	Art. 12 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperati-	
	ve	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo	

	di società o altro ente	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo	
	di lettera raccomandata o PEC.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di re-	
	cesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli ammini-	
	stratori danno comunicazione al socio dell'accoglimen-	
	to della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammi-	
	nistratori devono darne comunicazione al socio il qua-	
	le, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il tri-	
	bunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di	
	cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla	
	legge, il recesso ha effetto dalla data di comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rap-	
	porti mutualistici.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che deri-	

	vano dalla legge, dal contratto sociale, dai regola-	
	menti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società e per l'esercizio, in	
	proprio, da parte del socio di imprese che, per dimen-	
	sioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della	
	attività, sono identiche o affini all'impresa eserci-	
	tata dalla cooperativa così da potersi porre in con-	
	correnza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del so-	
	cio ad una pena che comporta la sua interdizione, an-	
	che temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per l'assoggettamento a procedura concorsuale del	
	socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presen-	
	te statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa	
	intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri	
	in materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	

	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 14 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	La liquidazione della quota sociale, eventualmente de-	
	tratte le somme ancora dovute dal socio, comprende u-	
	nicamente il valore nominale delle quote e il rimborso	
	del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'artico-	
	lo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-	
	so o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio, compatibilmente con	
	le esigenze finanziarie della cooperativa.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, nella misura e con	
	le modalità di cui all'articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	

	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-	
	so, responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con de-	
	libera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 17 Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni in merito ai Soci di	

	cui al presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 del-	
	la legge 31.1.1992, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura, crediti nonché immobi-	
	lizzazioni di natura immateriale opportunamente peri-	
	ziati e sono rappresentati da quote nominative trasfe-	
	ribili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 1.000 (mil-	
	le).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel	
	fondo per il potenziamento aziendale di cui al succes-	
	sivo articolo 19 del presente statuto.	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comuni-	
	care all'Organo amministrativo il proposto acquirente	
	e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acqui-	
	rente indicato dal socio che intende trasferire la	
	partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare	
	al sovventore il valore della quota.	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere effettuata con deliberazione dell'Assem-	
	blea che determina l'importo complessivo dell'emissio-	
	ne stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del	
	diritto d'opzione in favore dei soci.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministra-	
	tivo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 18 Diritti dei soci sovventori	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così di-	
	sciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte	
	è pari a due punti percentuali in più del dividendo	
	previsto per le altre categorie di soci;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capi-	
	tale sociale a fronte di perdite, queste ultime grave-	
	ranno anche sul fondo costituito mediante i conferi-	
	menti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra	
	questi ed il capitale conferito dalle altre categorie	
	di soci;	
	c) I voti spettanti al socio sovventore sono attribui-	
	ti come segue in relazione all'ammontare dei conferi-	
	menti effettuati:	
	-1 (un) voto fino a 3.000 (tremila) euro di capitale	
	sottoscritto;	

	-2 (due) voti oltre 3.000 (tremila) euro e fino a	
	10.000 (diecimila) euro di capitale sottoscritto;	
	-3 (tre) voti oltre 10.000 (diecimila) euro di capita-	
	le sottoscritto;	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualo-	
	ra, per qualunque motivo, si superi tale limite, i vo-	
	ti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere tra-	
	scorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice	
	richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o	
	prevista per legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 20 Alienazione delle quote	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione all'organo di amministrazione con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine,	
	il socio è libero di trasferire la propria quota e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato; contro il diniego il socio coo-	
	peratore entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Tribunale ai	
	sensi dell'art. 2530 c.c..	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed ammini-	
	strativi previsti dalla legge. In particolare spettano	
	ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge	
	e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto	

	agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di	
	controllo dell'attività degli amministratori.	
	Art. 21 - Bilancio d'esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nel-	
	la nota integrativa al bilancio.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, è	
	vietata la distribuzione anche in forma indiretta, di	
	utili e avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonché fondi e riserve in favore di amministratori e	
	soci di ogni categoria.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	

	inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della	
	legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7	
	della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 22 - Bilancio Sociale	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede, inoltre, alla redazione del proget-	
	to di Bilancio sociale, secondo le linee guida adotta-	
	te con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politi-	
	che Sociali, in modo da rappresentare l'osservanza	
	delle finalità sociali.	
	Il Bilancio Sociale deve essere presentato insieme al	
	Bilancio di esercizio, all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione unitamente al Bilancio di Esercizio.	

	Nei termini di legge l'Organo Amministrativo deve	
	provvedere al deposito del Bilancio Sociale presso il	
	Registro Imprese ed alla pubblicazione nei propri ca-	
	nali telematici.	
	Art. 23 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta de-	
	gli amministratori, l'assemblea può deliberare la ri-	
	partizione di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori propor-	
	zionalmente alla quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determina-	
	ti da apposito regolamento, con la precisazione che la	
	qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con	
	rilferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Organi Sociali	
	Art. 24 Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) Organo di controllo, se nominato;	
	Art. 25 Funzioni dell'Assemblea	

	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai	
	soci sovventori	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo ammini-	
	strativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio Sindacale;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere	
	agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano u-	
	na sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-	
	terminato nell'atto costitutivo o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così	
	come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministrato-	
	ri e dei Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati al-	
	la sua competenza dalla legge e dal presente Statuto,	

	nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti sottopongono alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai	
	precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un No-	
	taio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'articolo 26.	
	Art. 26 - Convocazione	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrati-	
	vo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go, la data e l'ora della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso	
	la sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune di-	
	verso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con	
	PEC inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata me-	
	diante comunicazione trasmessa ai soci con modalità	
	digitale, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per de-	
	liberare sull'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la neces-	
	sità, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazio-	
	ne, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luo-	
	go senza ritardo e comunque non oltre venti giorni	
	dalla data della richiesta.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convoca-	
	zione, l'Assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli amministratori e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 27 Costituzione e quorum deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita in prima convo-	
	cazione quando siano presenti, o rappresentati tanti	
	soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei voti dei soci presenti, o rappresen-	
	tati.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci	
	presenti o rappresentati, tranne nel caso delle se-	

	guenti delibere, per l'adozione delle quali è necessa-	
	rio, sia in prima, che in seconda convocazione, il vo-	
	to favorevole della maggioranza assoluta di tutti i	
	soci della cooperativa aventi diritto al voto:	
	- delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	- delibere di approvazione dei regolamenti interni;	
	- delibera di scioglimento della cooperativa.	
	Restano comunque salve le disposizioni inderogabili di	
	Legge, o del presente statuto che, per particolari de-	
	libere, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 28 Voto ed intervento	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sot-	
	toscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente artico-	
	lo 18.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio/video collega-	
	ti, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	

	giale e i principi di buona fede e di parità di trat-	
	tamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di	
	accertare inequivocabilmente l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti	
	b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione simulta-	
	nea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	c) vengano indicati nell'avviso di convocazione	
	(salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luo-	
	ghi audio/video collegati a cura della Cooperativa,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-	
	senti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono inter-	
	venire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assem-	
	blea dal loro legale rappresentante oppure da altro	

	soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a mag-	
	gioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazio-	
	ne o con altro sistema deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	Amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente,	
	ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati	
	dalla Legge	
	Art. 30 Amministrazione	
	L'Organo amministrativo è composto, con scelta da a-	
	dottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un	
	Consiglio di amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea	
	che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente	

	ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci oppure tra le persone	
	indicate dai soci persone giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica per non più di	
	tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori	
	sono rieleggibili.	
	Art. 31 Compiti dell'Organo amministrativo	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determi-	
	nandone i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se	
	esistente, sul generale andamento della gestione e	

	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle opera-	
	zioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.	
	Art. 32 Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera	
	o email o altra modalità digitale da inviare non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti	
	in qualsiasi altra modalità, in modo che i Consiglieri	
	e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresiden-	
	te, se nominato, e nel caso di sua impossibilità o i-	
	nerzia anche dall'Amministratore in carica più anzia-	
	no. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli Ammi-	
	nistratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il	
	tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ulti-	
	mo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	

	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presi-	
	dente ed il Segretario della riunione, che provvede-	
	ranno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente	
	della riunione accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare	
	alla discussione, intervenire in tempo reale durante	
	la trattazione degli argomenti esaminati, e di parte-	
	cipare alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di vi-	
	sionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si conside-	
	ra tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e	
	dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relati-	
	vo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Ammi-	
	nistratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	

	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ab-	
	bia in una determinata operazione della Società, pre-	
	cisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.	
	Art. 33 Integrazione dell'Organo amministrativo	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri prov-	
	vedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte del Collegio Sindaca-	
	le qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consi-	
	glio di Amministrazione, quelli rimasti in carica de-	
	vono convocare l'Assemblea perché provveda alla sosti-	
	tuzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti	
	il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve es-	
	sere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da	
	almeno un terzo del numero totale dei soci.	
	Art. 34 Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	

	componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, se nominato, proporre all'as-	
	semblea di determinare la remunerazione dovuta a sin-	
	goli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 35 Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delega-	
	ti, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare Direttori Generali e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresi-	
	dente, se nominato, la cui firma costituisce piena	
	prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei	
	limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà con-	
	ferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Controllo	
	Art. 36 Controllo diretto dei soci	

	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 37 Organo di controllo e revisione contabile	
	La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 38 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in	

	quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqui-	
	dazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della li-	
	quidazione.	
	Art. 39 - Devoluzione	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	-a rimborso delle quote effettivamente versate dai so-	
	ci sovventori e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	-a rimborso delle quote effettivamente versate dai so-	
	ci e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 40 Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammi-	
	nistrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6	
	della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regola-	

	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono	
	le vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del	
	codice civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata. Si prevede,	
	inoltre, il rinvio alle disposizioni in materia di Im-	
	prese Sociali ed Enti del Terzo Settore di cui ai de-	
	creti legislativi n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017 e	
	successive modificazioni ed integrazioni in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Firmato: Simone Carrara, Benedetta Carrara, Giuseppina	
	Barontini, Nittoli Massimo, Maurizio Giaccai, Martina	
	Tambellini, Mauro Moncini, Sabina Mori, Silvia Ghilar-	
	di, Simona Fambrini, Simone Ponzo, Simone Regoli, Ste-	
	fania Pagni, Manfredi Rita, Monica Paciaroni e Roberto	
	Centoni Notaio (con sigillo).	

48 di 48